

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3031-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE SODANO Calogero)

Comunicata alla Presidenza il 22 ottobre 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa e della sicurezza della Repubblica di Indonesia sulla cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, fatto a Jakarta il 18 febbraio 1997

presentato dal Ministro degli affari esteri

e dal Ministro della difesa

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(V. Stampato Camera n. 4810)

approvato dalla Camera dei deputati il 7 luglio 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 luglio 2004*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Va innanzitutto premesso che la collaborazione con un Paese esterno all'Alleanza atlantica rafforza il principio collaborativo a livello mondiale nel settore della difesa.

Il Memorandum d'intesa italo-indonesiano sulla cooperazione nel settore della difesa si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che il Ministero della difesa italiano ha sempre più frequentemente concluso su base sia bilaterale sia multilaterale, anche al fine di dare impulso allo sviluppo dell'industria della difesa.

La procedura di ratifica del Memorandum, firmato a Jakarta il 18 febbraio 1997, ha subito negli anni scorsi alcune battute d'arresto, come affermato nella relazione introduttiva al provvedimento, a causa della instabilità della situazione interna dell'Indonesia, legata anche al processo di indipendenza che Timor Est aveva avviato a seguito del referendum dell'agosto 1999, processo che si è concluso, come noto, con la proclamazione, il 20 maggio 2002, della Repubblica democratica di Timor Est.

Compiuto il processo di stabilizzazione e di democratizzazione dell'Indonesia, si è quindi riavviata la procedura di ratifica del Memorandum oggetto del disegno di legge di ratifica.

Il Memorandum si compone di un breve Preambolo e di 13 articoli. Nell'articolo 1 ne viene enunciato lo scopo, che consiste nel promuovere la cooperazione tra Italia e Indonesia nel settore degli impianti, della logistica e dell'approvvigionamento e produzione di impianti per la difesa. L'articolo 2 elenca alcune forme di cooperazione attraverso le quali dare attuazione all'Accordo. Si tratta, più in particolare, della cooperazione nei settori dell'uso, della gestione e

del trasferimento di impianti, dell'addestramento per la logistica, della ricerca, sviluppo e produzione di oggetti di interesse comune, dello scambio di informazioni. L'articolo 4 prevede la creazione di un Comitato misto con il compito di affrontare i problemi relativi alla cooperazione nelle materie di pertinenza dell'Accordo.

Sono previste riunioni annuali del Comitato misto che è altresì incaricato di organizzare e controllare le varie forme di cooperazione, di identificare aree di cooperazione diverse da quella industriale e di proporre eventuali emendamenti al Memorandum medesimo. L'articolo 5 stabilisce che le Parti sono responsabili dell'adempimento degli obblighi contratti dalle rispettive industrie della difesa.

L'articolo 6 impegna le Parti alla collaborazione reciproca nel caso di richiesta di informazioni finalizzate all'acquisto di impianti per la difesa da imprese fornitrici di una delle due Parti. Supporto reciproco è altresì previsto per l'addestramento del personale della Parte acquirente. Il sostenimento delle spese derivanti dall'attuazione del Memorandum sono, secondo quanto stabilito nell'articolo 7, a carico del bilancio delle rispettive Parti. L'articolo 8 prevede l'emanazione di successive disposizioni di attuazione per definire gli impegni delle Parti in materia di proprietà intellettuale, dei diritti di autore, della consegna di licenze di produzione e di vendita di brevetti.

Quanto al cruciale profilo della protezione delle informazioni classificate, il Memorandum - in attesa di un successivo accordo tra le due Parti che disciplinerà la materia - rinvia alle rispettive normative interne (articolo 9) e stabilisce che la cessione di tali informazioni a Parti terze dovrà essere su-

bordinata al consenso della Parte originante. L'articolo 10 disciplina le visite dei rappresentanti di ciascuna Parte nel territorio dell'altra: le visite saranno precedute da richieste inoltrate attraverso i canali ufficiali e si svolgeranno secondo la disciplina giuridica dei rispettivi Paesi. Ogni controversia circa l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo che non possa essere composta tramite colloqui a livello di Comitato, verrà deferita alle Parti, tramite i Presidenti del Comitato misto, anche attraverso i canali ufficiali (articolo 11).

L'articolo 12 contiene le disposizioni finali relative all'entrata in vigore e alla denuncia del Memorandum, la cui durata è di

cinque anni rinnovati di altri cinque se nessuna delle due Parti recede. È prevista la facoltà di emendare l'Accordo e di denunciarlo tramite notifica e con un preavviso di centotanta giorni. L'articolo 13 chiarisce, infine, che le Parti sono responsabili del mantenimento della sicurezza e della protezione del materiale e delle informazioni ricevuti anche dopo la fine della validità dell'Accordo.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

SODANO Calogero, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

5 ottobre 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CICCANTI)

14 ottobre 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che la prima riunione in Indonesia del Comitato misto, di cui all'articolo 4 del Memorandum d'intesa oggetto del provvedimento, avverrà nel 2004 e che alle riunioni di tale Comitato partecipino fino a cinque funzionari nonché nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2005 e che gli oneri a partire dall'anno 2005 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2005-2007.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa e della sicurezza della Repubblica di Indonesia sulla cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, fatto a Jakarta il 18 febbraio 1997.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 del Memorandum stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 24.450 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

